



COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Estratto del Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILI

I.D. n. **106**
in data **13-06-2012**
P.G. n. **9777**

L'anno **duemiladodici** addì **13-tredici-** del mese di **giugno** alle ore **18:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 13.03.2012 N.4024/54 RELATIVA A "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ALIQUOTE ANNO 2012" E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 13.03.2012 N. 4023/53 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIAPALE PROPRIA -IMU".

erano presenti i seguenti Consiglieri:

DELRIO Graziano	Si	CAVATORTI Rossana	Si
CASELLI Emanuela	Si	RINALDI Nando	Si
VECCHI Luca	Si	RIVA Matteo	Si
CAPELLI Andrea	Si	NASUTI Pierino	Si
MONTANARI Valeria	Si	ALESSANDRI Angelo	No
DE LUCIA Carmine	Si	GIOVANNINI Giacomo	Si
BACCARINI Catia	Si	IRALI Zefferino	Si
SCARPINO Salvatore	Si	VINCI Gianluca	Si
RODOLFI Moreno	Si	BARBIERI Miles	Si
CAMPIOLI Giorgio	Si	IOTTI Matteo	Si
D'ANDREA Ernesto	Si	PARENTI Andrea	No
MONTANARI Federico	Si	EBOLI Marco	Si
PRANDI Marco	Si	CATALIOTTI Liborio	No
VENTURINI Gigliola	Si	GUALTIERI Rocco	No
CARBOGNANI Luisa	Si	BASSI Claudio	Si
CATTANI Luca	Si	TERENZIANI Annamaria	Si
CIGARINI Angelo	Si	IMMOVILLI Cristian	Si
OLIVO Antonio	Si	SPAGGIARI Antonella	No
PIERFEDERICI Roberto	Si	DAMIAN Luca	Si
ANCESCHI Alessandro	Si	OLIVIERI Matteo	Si
SALSI Roberto	Si		

Consiglieri presenti: **36**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **REBUTTATO Domenico**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale in data 13.3.2012 ha approvato le deliberazioni n. 4024/54 relativa all'approvazione delle aliquote, per l'anno 2012, per l'Imposta Municipale propria IMU e n. 4023/53 relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'IMU;
- che il D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012, n. 44 ha reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni indispensabili per adeguare la delibera di approvazione delle aliquote sopracitata, alle nuove normative;
- che il medesimo decreto ha normato in maniera diversa la potestà regolamentare del Comune comportando il superamento del regolamento IMU già approvato che deve pertanto essere annullato;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L. 16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla base dell'andamento del gettito della prima rata di versamento dell'IMU al fine di assicurare il gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30 settembre 2012;

RITENUTO:

- che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi di cui al punto precedente sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali di base ora vigenti;
- che a seguito delle necessarie modifiche ed integrazioni, si adotta la presente deliberazione avente natura regolamentare:

<p><u>0,5</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di € 200,00 prevista per l’abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><u>0,76</u> per cento</p>	<p>Si applica agli immobili locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati ed agli immobili concessi in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare, nel territorio comunale, eventualmente corredata dalle relative pertinenze.</p>
<p><u>0,86</u> per cento</p>	<p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, a condizione che l’utente vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie “comodato gratuito” si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l’immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ufficio entro la data di scadenza della seconda rata dell’imposta annuale .</p>
<p><u>0,1</u> per cento</p>	<p>ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.</p>

<u>0,96</u> per cento	<p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti. In particolare per le categorie abitative da A/1 ad A/9 l'aliquota ordinaria si applica a tutte quelle affittate con regolare contratto registrato a canone libero, quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 anni alla data dell'1.1.2012. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.</p> <p>L'aliquota ordinaria si applica anche ai fabbricati destinati alla vendita dalle imprese costruttrici, fino a quando permane tale destinazione.</p>
<u>1,06</u> per cento	<p>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p>

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il

versamento della rata d'acconto possono esplicitare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
6. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
9. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74.

Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente;
- di regolarità contabile del Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria;

Visto l'emendamento presentato ed approvato nel corso della seduta:

con

PRESENTI:	N.	36
ASTENUTI:	N.	4 Barbieri (GR. Misto); Riva (GR. Misto); Olivieri (RE 5 stelle); Damian (UDC)
VOTANTI:	N.	32
FAVOREVOLI:	N.	24

CONTRARI: N. 8 Giovannini, Iotti, Irali, Vinci, (L.N. per l'Indipendenza della Padania); Bassi, Eboli, Immovilli, Terenziani (PdL)

DELIBERA

1. di rettificare, come specificato dettagliatamente in premessa, la deliberazione consiliare del 13.3.2012, n. 4024/54 relativa all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 e di annullare la deliberazione consiliare n. 4023/53 "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria – IMU", approvata nella stessa data.
2. di dare atto che per garantire il gettito dell'imposta previsto per l'anno corrente, nell'osservanza degli equilibri di bilancio si rende necessario prevedere, contestualmente a questa proposta di deliberazione delle aliquote IMU, che a fronte di eventuali interventi modificativi dello Stato come specificato in premessa sia mantenuto, per ciascuna delle fattispecie tributarie individuate in delibera, l'attuale differenziale risultante dalla comparazione fra le aliquote e detrazioni indicate nella presente deliberazione e quelle statali ora vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno **18/06/2012** e che vi resterà sino al **03/07/2012**, a norma dell'art. 124, del D.Lgs. n.267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li **18/06/2012**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La suesesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. n.267/2000 è divenuta esecutiva, in seguito alla pubblicazione all'albo Pretorio di questo Comune, in data **29/06/2012**.

Reggio Emilia, li

IL SEGRETARIO GENERALE
